

del 4 novembre 1987 (Stato 28 dicembre 1999)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane,

ordina:

Art. 1 Definizioni

¹ Il peso lordo è costituito dal peso effettivo della merce e da quello degli imballaggi, della riempitura e dei supporti sui quali la merce è presentata.

² Il peso netto risulta dal peso effettivo della merce, dal peso dei supporti e da quello degli involucri immediati. Non è compreso il peso degli imballaggi il cui unico e precipuo scopo è di proteggere la merce durante il trasporto internazionale.²

³ È reputata tara la differenza tra il peso lordo e il peso netto.

⁴ La tara addizionale è il supplemento di peso in per cento del peso netto (aliquota di tara).

Art. 2 Sdoganamento secondo il peso lordo

¹ Le merci il cui imballaggio offre sufficiente riparo contro i danni di trasporto sono sdoganate in base al peso lordo.

² Le merci non imballate e le merci il cui imballaggio non offre sufficiente riparo contro i danni di trasporto sono soggette ad una tara addizionale. Le aliquote per il computo della tara addizionale sono desumibili dall'allegato.

³ Per giudicare se un imballaggio offre sufficiente riparo contro i danni di trasporto, bisogna fondarsi sulle esigenze di imballaggio della stessa merce trasportata in carichi omogenei (carri completi) nel traffico ferroviario internazionale.

Art. 3 Esenzione della tara addizionale

¹ Non sono soggette alla tara addizionale:

- a. le merci usualmente trasportate senza imballaggio; per esprimere un giudizio a tal riguardo si esaminerà se tali merci sono usualmente trasportate senza imballaggio nel traffico ferroviario internazionale di collette;
- b. le merci trasportate nel traffico postale internazionale, presentanti un imballaggio comunemente usato in tal genere di traffico;

RU 1987 2652

¹ RS 632.10

² RU 1991 1016

c. le merci importate in piccole quantità nel traffico viaggiatori e di confine.

² I seguenti invii possono essere sdoganati secondo il peso netto o il peso effettivo, senza la tara addizionale, anche se sono sottoposti a controllo doganale col loro imballaggio:

- a. gli invii per i quali è comprovato che la tara addizionale costituisce un aggravio inadeguato;
- b. gli invii che adempiono quasi integralmente le condizioni per l'ammissione in franchigia di dazio;
- c. gli invii destinati a scopi ufficiali, di utilità pubblica o di assistenza pubblica.

Art. 4 Sdoganamento degli imballaggi e dei supporti delle merci

Gli imballaggi e i supporti delle merci sono sdoganati a parte:

- a. se essi sono soggetti a dazi molto più elevati di quelli applicati alla merce e, per loro natura, non è esclusa la loro riutilizzazione, oppure
- b. se dalle circostanze risulta chiaramente l'intenzione di eludere i dazi più alti cui sono assoggettati.

Art. 5 Sdoganamento secondo il peso netto

¹ A richiesta del vettore possono essere sdoganate secondo il peso netto, con tara addizionale:

- a.³ le merci sdoganate nei punti franchi, nei magazzini di deposito federali e nei depositi doganali aperti;
- b. le merci soggette ad un dazio di almeno 100 franchi per 100 kg peso lordo, sdoganate presso uffici doganali ferroviari, portuali, aeroportuali, oppure presso centri di sdoganamento nelle retrovie.

² Le merci dichiarate per lo sdoganamento all'importazione presso uffici doganali di confine stradali e uffici doganali diversi da quelli principali sono escluse da tale ordinamento. Esse devono sempre essere sdoganate secondo il peso lordo.

³ Le merci per le quali nell'allegato non è prevista alcuna aliquota di tara, che sono dichiarate per lo sdoganamento secondo il peso netto o spogliate del loro imballaggio in un punto franco doganale e poi presentate per lo sdoganamento senza imballaggio, sono soggette ad una tara addizionale pari al 10 per cento del peso netto.

³ Nuovo testo giusta l'art. 17 dell'O del 17 mag. 1995 conc. la procedura doganale applicabile ai depositi doganali aperti, in vigore dal 1° lug. 1995 (RS 631.243.06).

Art. 6 Aliquote di tara

¹ Le aliquote di tara addizionale, espresse in per cento del peso netto, sono indicate nell'allegato.

² Il Dipartimento federale delle finanze può modificare le aliquote di tara o completare l'allegato qualora si rivelasse necessario in seguito a cambiamenti nel modo dell'imballaggio delle merci oppure per evitare abusi e ingiustizie.

Art. 7 Abrogazione del diritto vigente e entrata in vigore

¹ L'ordinanza sulla tara del 1° dicembre 1959⁴ è abrogata.

² La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1988.

⁴ [RU 1959 1663, 1960 601, 1961 272 426, 1963 158, 1965 15, 1968 890, 1969 1284, 1972 133 n. I b, 1975 914, 1976 1121, 1977 2325 n. I 11, 1981 335 n. II 4 340 n. II 4, 1985 870 n. I 3, 1986 2131 n. II 3; RS 632.230 art. 2 n. 1].

*Allegato*⁵

⁵ Non pubblicato nella RS. Per lo stato attuale vedi RU **1995** 2687 4932 art. 3 n. 12 5428, **1996** 3368, **1998** 1592 art. 6, **1999** 314 art. 4 1514 art. 6 1718 n. I, 3582 art. 3. Le aliquote che vi sono menzionate figurano ugualmente nella Tariffa delle dogane svizzera, la quale può essere ottenuta presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna.